

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA e RUSSO Arcangelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1974

Modifica delle norme di decorrenza stabilite dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, in materia di avanzamento di ufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Più volte si è osservato in Parlamento che la data di decorrenza di nuove norme in materia di trattamento economico e normativo per i dipendenti statali ingenerano nella pratica notevoli ingiustizie tra coloro che sono stati posti in quiescenza prima o dopo una determinata data.

La giustificazione generale, quando si emettono tali disposizioni, è la materiale impossibilità di reperire le somme occorrenti per attuare una completa giustizia.

Tale giustificazione, se pure ha una sua validità nell'ambito dei responsabili della cosa pubblica, determina sempre una naturale e comprensibile reazione da parte di chi viene a subire un trattamento peggiore ed è logico pertanto, nel tempo, provvedere là dove è possibile, ad equiparare i trattamenti secondo giustizia.

Il caso che i proponenti sottopongono alla vostra attenzione riguarda un certo numero di ufficiali delle varie armi.

La legge n. 536 del 22 luglio 1971 ha disposto che gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza, iscritti in quadro di avanzamento e giudicati idonei una

o più volte e che debbano lasciare il servizio perchè raggiunti dai limiti di età, vengano promossi al grado superiore il giorno antecedente al limite di età.

La legge citata stabilisce, all'articolo 4, che essa abbia decorrenza sotto gli effetti giuridici dal 1° gennaio 1967 e per gli effetti economici dal 1° gennaio 1971.

Per i collocati in quiescenza prima del 1° gennaio 1967, silenzio assoluto.

Vi è da notare che coloro che sono stati posti in quiescenza prima della data citata avevano, in forza di legge allora in vigore, lasciato il servizio in media quattro anni prima di coloro che hanno usufruito del beneficio della legge citata.

La recente approvazione della legge sull'alta dirigenza militare e sull'assegno perequativo ha ancora più profondamente colpito economicamente questa schiera di ufficiali, tutti combattenti, con anni di dedizione al servizio, già sacrificati da leggi di avanzamento particolarmente dure e preclusive rispetto a quelle approvate successivamente.

È evidente l'opportunità di riparare a tale ingiusta situazione e pertanto i proponenti confidano nello spirito di comprensione del Governo e degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le norme relative all'avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari condizioni, stabilite dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Per quanto attiene al trattamento economico resta ferma la decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Art. 2.

L'onere di lire 150 milioni, presunto per l'attuazione della presente legge nell'anno 1974 e successivi, sarà coperto con ordinari stanziamenti di bilancio per lire 110 milioni a carico del Ministero della difesa, per lire 20 milioni a carico del Ministero delle finanze, per lire 20 milioni a carico del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.